

## **Legge sui piccoli Comuni, 10 punti del provvedimento in capitoli,**

Legge 6 ottobre 2017, n. 158: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Quali sono gli obiettivi, a cosa serve il fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale, le norme su centri storici, banda ultralarga, tasse e tributi e di tariffe per i servizi pubblici erogati, stampa quotidiana, prodotti a chilometro zero, promozione cinematografica, trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane e i servizi

- 1) **Scopo della legge** è favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza nei piccoli comuni, incentivare la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico, culturale e architettonico. La legge punta anche all'adozione di misure a favore dei cittadini che vi risiedono e delle attività produttive, contro lo spopolamento e per incentivare l'arrivo dei turisti.
- 2) **Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.** Il fondo ha una dotazione complessiva di 100 milioni e serve a finanziare investimenti, (10 milioni di euro per l'anno 2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023). Per l'utilizzo delle risorse, è prevista la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale.
- 3) **Zone di pregio.** La legge prevede la possibilità di individuare, all'interno dei centri storici, le zone di particolare pregio, dal punto di vista dei beni architettonici e culturali, da riqualificare con interventi, pubblici e privati, per riqualificare l'area urbana, rispettando le tipologie delle strutture originarie. La legge consente, fra l'altro, ai comuni in questione, di acquisire e riqualificare immobili per contrastare l'abbandono di terreni e di edifici, di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate e attribuisce ai piccoli comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare, con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
- 4) **Banda ultralarga.** Si stabilisce che le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti di connessione veloce e ultraveloce possono essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015.
- 5) **Tasse e tributi e di tariffe per i servizi pubblici erogati** Nei piccoli Comuni è consentito il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari della Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire il pagamento di imposte e tributi. Si riconosce anche ai piccoli Comuni la facoltà di stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste Italiane Spa, perché pagamenti di imposte comunali e vaglia postali possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale.

- 6) **Stampa quotidiana** La legge prevede che si promuova l'intesa tra Governo, Associazione nazionale dei comuni italiani (l'ANCI), Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana perché la vendita dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.
- 7) **Prodotti a chilometro zero.** I piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Questi ultimi sono quelli il cui luogo di produzione, di coltivazione o di allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto. Il testo prevede anche che i piccoli Comuni destinino specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta.
- 8) **Promozione cinematografica** Si prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, le Regioni e le Film Commissions regionali, predisponga iniziative per la promozione cinematografica anche come mezzo per una valorizzazione turistica e culturale.
- 9) **Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane.** La legge indica il piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane che viene predisposto dal presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell'economia e previa intesa in Conferenza unificata. Il piano guarda in particolare al collegamento delle scuole poste in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, vanno individuate apposite azioni per le aree rurali e montane.
- 10) **Servizi.** La legge prevede la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per fornire servizi anche in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale.